



# COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

**MM No. 1166 del 3 novembre 2014**

## **Accompagnante la Convenzione obbligatoria per i servizi di polizia LCPol**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

com'è noto con l'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e del relativo regolamento del 27 giugno 2012 (RLCPol) tutti i Comuni devono poter far capo ad un corpo di polizia strutturato per l'esercizio dei propri compiti di polizia<sup>1</sup>.

I comuni privi di simile organizzazione sono tenuti a concludere, entro il 1° settembre 2015, un'apposita convenzione con un Comune che disponga di un corpo di polizia. La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

A tale scopo il territorio cantonale è stato suddiviso in otto "regioni di polizia". Il nostro comune è assegnato alla "regione di polizia III" definita dall'allegato 1 del RLCPol<sup>2</sup>.

La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi (art. 4 LCPol).

Le dettagliate disposizioni della legge e del relativo regolamento disciplinano in modo chiaro le responsabilità, il coordinamento, le competenze ed i compiti delle polizie comunali e sanciscono ripetutamente i principi di uniformità del servizio e di parità di trattamento.

In particolare in ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo (Lugano) e del suo comandante (art. 1 cpv. 2 RLCPol).

---

### <sup>1</sup>Art. 3 cpv. 1 LCPol - Esercizio delle competenze di polizia comunali

Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

### <sup>2</sup>Regione III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isono, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

I comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia stabilite dalla LCPol e dal RLCPol e dalla LOC. In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di Agenti, per l'adempimento dei compiti di base sull'arco delle ventiquattr'ore.

Le prestazioni di polizia devono rispettare il principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze toccate, senza discriminazione di sorta (art. 2 cpv. 1, 2 e 5 RLCPol).

I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza (art. 2 LCPol). In questo senso l'entità e la natura delle contro prestazioni patrimoniali sono liberamente definite tra i comuni, ritenuto che l'entità del contributo deve appoggiarsi su una base calcolatoria pro capite, per principio riferita alla popolazione residente permanente.

Nella definizione del costo pro capite i comuni possono ritenere altri criteri oggettivi anche di tipo qualitativo e quantitativo, ossia criteri riferiti ad eventuali criticità particolari, quali la presenza di punti sensibili sul territorio (esercizi pubblici, locali notturni, postriboli, banche, commerci di valori, grandi generatori di traffico, ecc.), o particolari esigenze di servizio compatibilmente con il principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze.

In base alle norme di cui sopra si evince che il margine di manovra contrattuale che rimane ai Comuni è dunque piuttosto limitato. In altri termini con l'inserimento obbligatorio del territorio del nostro comune nella "Regione III (Luganese, comune polo Lugano)" il territorio di Sorengo deve beneficiare di un servizio di polizia sostanzialmente analogo a quello di cui beneficiano le aree circostanti con caratteristiche assimilabili.

Tenuto conto di queste condizioni il nostro Municipio si è attivato chiedendo l'avvio di trattative ai comuni limitrofi o territorialmente più prossimi dotati di un corpo di polizia (Collina d'Oro, Lugano e Paradiso).

Il comune di Paradiso, più orientato verso la regione a sud dell'agglomerato luganese (Morcote, Bissonne, ecc.) e non direttamente confinante con il nostro territorio, ha rinunciato a entrare nel merito di una collaborazione con Sorengo.

Dopo l'esame delle proposte dei comuni di Collina d'Oro e Lugano e considerato che sia sotto gli aspetti operativi che per quanto riguarda i costi del servizio -grazie specialmente a differenti economie di scala- una collaborazione diretta con la Polizia cittadina risulta evidentemente più interessante, l'Esecutivo si è orientato verso la Città di Lugano per la sottoscrizione di una convenzione in applicazione della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011.

Occorre precisare che nonostante la legislazione cantonale pomulghi, come detto, i principi di uniformità del servizio e di parità di trattamento, le due proposte su tavolo neppure si prestavano ad un diretto confronto in quanto riferite a strutture sostanzialmente diverse.

La Polizia di Lugano, dotata attualmente di ca. 120 effettivi (agenti) dispone di una suddivisione organizzativa interna in funzione delle 3 principali attività del corpo:

- Servizi di stato maggiore e di condotta
- Area di polizia amministrativa
- Area di polizia operativa

Il settore che maggiormente riguarda la collaborazione con il nostro comune è l'Area di polizia operativa, comunque sostenuta dagli altri due settori.

L'area di polizia operativa è a sua volta strutturata in quattro sezioni che offrono i rispettivi servizi sul terreno:

- Sezione dell'ordine pubblico
- Sezione della polizia del Traffico
- Polizia dei quartieri
- Polizia specializzata (degrado, stupefacenti, prostituzione, migrazione, minori, ecc.)

Inoltre la Polizia città di Lugano è dotata di una moderna centrale operativa (CEOP) attiva 24/24 in costante contatto con la Polizia cantonale e con il Corpo pompieri.

La CEOP dispone di un sofisticato sistema di videosorveglianza all'interno del quale, all'occorrenza, potranno facilmente essere integrati anche dei punti di osservazione sul nostro territorio garantendo una costante sorveglianza di punti o obiettivi ritenuti sensibili.

A tale scopo potranno essere installate delle telecamere fisse oppure posati temporaneamente uno degli impianti mobili di cui la Polizia cittadina è dotata per casi di necessità limitata nel tempo o per sostenere una scelta di installazione definitiva.

L'eventuale installazione di impianti fissi di videosorveglianza sarà a carico del nostro Comune che ne rimarrebbe proprietario, mentre l'esercizio sarebbe assunto dalla città di Lugano nell'ambito delle funzioni della Polizia.

Il servizio offertoci dal comune di Lugano soddisfa tutte le esigenze da noi poste nel corso delle trattative, e meglio:

- mantenimento punto di servizio/ufficio sul nostro territorio fintanto che ne sarà sentita l'esigenza;
- mantenimento della figura di agente di quartiere (con l'inclusione del nostro territorio nel Gruppo Ovest cui sarà assegnato il nostro personale attuale);
- mantenimento dell'attuale standard generale di servizio (controlli, prevenzione in particolare dei furti, circolazione stradale);
- mantenimento/rafforzamento dei controlli nell'ambito della attività scolastiche (entrata/uscita degli allievi e percorsi scolastici, specialmente nell'ambito della promozione del progetto comunale "meglio a piedi");
- integrazione nell'organico di tutto il nostro personale attualmente nominato (2 caporali e 1 assistente di polizia) alle condizioni retributive attuali;
- impiego sul nostro territorio dei nostri attuali collaboratori nella misura massima compatibile con le esigenze del servizio del corpo di polizia (assegnazione al gruppo ovest).

Sotto l'aspetto finanziario la convenzione proposita, grazie anche alla concomitante sottoscrizione di analogo accordo tra Lugano e Muzzano, il cui territorio sotto l'aspetto dei servizi di polizia è già da anni riunito al nostro in virtù di precedenti convenzioni, presenta dei vantaggi rispetto all'attuale struttura dei costi.

Infatti, a fronte di una spesa complessiva attuale a nostro carico di ca. Fr. 350'000 (esclusi gli incassi per multe), il costo della nuova convenzione (stabilito in Fr. 129.- per abitante) corrisponde, in base alla popolazione attuale, a Fr. 240'000.

L'incasso delle multe elevate sul nostro territorio con procedura disciplinare sarà riversato a favore del nostro Comune dietro trattenuta di un emolumento amministrativo di Fr. 15.- per ogni procedura. Allo stato attuale non è ovviamente possibile determinare il volume di tale importo che non dovrebbe tuttavia differenziarsi in modo sostanziale rispetto alla situazione media attuale.

Si osserva, in fine, che i comuni di Sorengo e Muzzano saranno i soli legati nell'ambito dei servizi di polizia direttamente al comune Polo cui spetta in ogni caso, per legge (art. 6 LCPol), il coordinamento del servizio nell'intera regione.

Per quanto riguarda le norme contenute nel disegno di convenzione si osserva che il testo ricalca il modello standard elaborato dai competenti servizi cantonali sulla base della relativa legislazione, con l'aggiunta di alcune indicazioni di dettaglio in particolare per quanto riguarda le relazioni politiche e il flusso di informazioni (art. 2 cpv. 3 ed art. 5) e la definizione delle condizioni finanziarie (artt. 6 e 7).

Ritenuta la chiarezza e la semplicità delle norme si rinvia direttamente all'esame del disegno di convenzione allegato e parte integrante del presente messaggio.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione che dovesse rendersi necessaria in sede di discussione, vi invitiamo a voler approvare la proposta di convenzione la città di Lugano mediante l'adozione del dispositivo di decisione che segue.

Con ogni ossequio.

**Per il Municipio:**

Il Sindaco:  
(Antonella Meuli)

Il Segretario:  
(Arnaldo Bernasconi)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the Mayor, Antonella Meuli, and the signature on the right is for the Secretary, Arnaldo Bernasconi. Below the signatures is the official seal of the Municipality of Sorengo. The seal is circular with a blue border containing the text 'COMUNE' at the top and 'SORENGO' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a tree with a sunburst above it.

Sorengo, 3 novembre 2014  
Ris. Mun. No. 450/14

Allegato: disegno di convenzione

**Dispositivo di risoluzione**  
(Convenzione LCPol)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO;

richiamati gli art. 193a LOC e 4 LCPol;  
visto il messaggio municipale No. 1166 del 3 novembre 2014  
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

**d e c i d e :**

1. è approvata articolo per articolo e nel complesso la convenzione con il comune di Lugano per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del comune di Sorengo da parte del corpo di Polizia del comune polo di Lugano.
2. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il Municipio è incaricato di coordinare con il Municipio di Lugano la trasmissione della Convenzione al Consiglio di Stato per ratifica e l'entrata in vigore.
3. Con l'entrata in vigore della convenzione di cui al punto 1 decadono automaticamente:
  - la Convenzione concernente la collaborazione intercomunale di Polizia tra la Città di Lugano e i Comuni di Sorengo e Muzzano del 10 novembre 2003
  - la Convenzione per il servizio di polizia sulla giurisdizione del comune di Muzzano del 13 giugno 1991
  - ogni altro accordo contrario o incompatibile.

**Per il Consiglio comunale**

Gli scrutatori:

Il Presidente:

Il Segretario:

# PROPOSTA DI CONVENZIONE

tra il **Comune di Sorengo**  
(*Comune senza Polizia strutturata*)  
e  
il **Comune di Lugano**  
(*Comune polo*)

che ha per oggetto **l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Sorengo da parte del Corpo di Polizia del Comune polo Lugano.**

## PREMESSA

Richiamati:

- l'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché
- l'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

### Articolo 1 – Oggetto e scopo

<sup>1</sup>La presente convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Sorengo ad opera del Corpo di Polizia della Città di Lugano.

<sup>2</sup>È riservato l'art. 1 cpv. 2 e 3 RLCPol, relativo al servizio di polizia sulle giurisdizioni degli altri Comuni della Regione, rispettivamente agli interventi d'urgenza sul territorio di altre Regioni.

### Articolo 2 - Modalità d'intervento

<sup>1</sup>Le prestazioni di polizia di cui all'art. 3 della presente convenzione vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze sancito all'art. 2 cpv. 5 RLCPol.

<sup>2</sup>Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della comunità tutta e del singolo cittadino.

<sup>3</sup>Onde conseguire le finalità del presente articolo, saranno organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione. A questo scopo il Comandante unitamente all'ufficiale responsabile per il coordinamento regionale, incontrerà il Capo Dicastero Sicurezza del Comune di Sorengo, con cadenza trimestrale, e meglio nell'ambito della consegna dei rapporti d'attività trimestrali (cfr. pt 5.1). La presenza di altri municipali

rispettivamente del municipale responsabile dell'area della sicurezza di Lugano, potrà essere chiesta in ogni momento.

<sup>4</sup>Il Comando della Polizia Città di Lugano è autorizzato a prendere tutte le misure di polizia che la situazione dovesse imporre nel comune di Sorengo. Salvo per misure d'urgenza, il Comando informerà preventivamente l'Autorità designata del Comune di Sorengo (Capo Dicastero o Sindaco), laddove le misure di polizia dovessero recare pregiudizio o limitazioni alla popolazione dello stesso.

<sup>5</sup>La scelta del tipo di misure operative compete in ogni caso solo al Comando della Polizia Città di Lugano.

### **Articolo 3 – Compiti di polizia**

<sup>1</sup>Il Corpo di Polizia della Città di Lugano svolge:

- i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, rispettivamente le competenze nell'ambito della legislazione comunale di pertinenza della polizia che possono dare origine ad una procedura contravvenzionale ai sensi della LOC.
- i compiti e prestazioni di polizia di prossimità, d'interventistica 24 ore su 24, amministrativi e specialistici, secondo la presente convenzione rispettivamente le priorità definite dal Comando e le risorse disponibili.

<sup>2</sup>Sono escluse, di regola, prestazioni d'amministrazione comunale generale non pertinenti con una missione di polizia (lavori di cancelleria, di posta, o che competono principalmente all'organizzatore di una manifestazione, ecc.).

### **Articolo 4 – Risorse umane e materiali**

<sup>1</sup>Le unità del personale di polizia del Comune di Sorengo sono assunte dalla Città di Lugano e sono integrate nello stesso e subordinate al suo Comando, secondo un accordo a parte. Restano riservate eventuali limitazioni da parte della Cassa Pensioni, concernenti lo stato di salute.

<sup>2</sup>Le unità del personale uniformato di polizia del Comune di Sorengo assunte dalla Città di Lugano restano di principio ingaggiate operativamente sul territorio del Comune di Sorengo. Una di esse opererà anche sul territorio del Comune di Muzzano, principalmente con mansioni nell'ambito della polizia di prossimità (polizia di quartiere). Esse saranno integrate nel gruppo agenti di quartiere ovest, faranno capo al posto di Polizia di Breganzona e saranno supportate dai servizi 24H della Polizia della Città.

<sup>3</sup>Su ordine del Comando e per necessità operative o di urgenza, le menzionate unità di personale di polizia potranno essere temporaneamente utilizzate anche al di fuori dei confini comunali.

<sup>4</sup>Il Comune di Sorengo, allo scopo di garantire ai suoi cittadini un punto regolare d'incontro con le forze di polizia, mette disposizione del Comando un locale ufficio, debitamente arredato. L'utilizzo dello stesso avviene a titolo gratuito e gli orari rispettivamente i giorni di apertura dovranno essere preventivamente concordati con il Comando, compatibilmente con le esigenze di servizio. Eventuali costi per gli allacciamenti ai sistemi informatici della Polizia Città di Lugano, laddove necessari e possibili, saranno a carico del Comune di Sorengo.

### **Articolo 5 - Rendiconti e rapporti**

<sup>1</sup>Il Corpo di Polizia della Città di Lugano redige e trasmette trimestralmente al Municipio di Sorengo un rapporto concernente la situazione e l'attività nel Comune.

<sup>2</sup>Tutte le informazioni di dettaglio concernenti le persone oggetto di controllo o fermo durante l'attività nel Comune di Sorengo sono soggette al segreto d'ufficio e potranno essere comunicate solo alla Polizia cantonale o al Ministero pubblico. Restano riservate informazioni atte a permettere l'espletamento delle procedure contravvenzionali a norme Comunali rispettivamente un intervento di tipo sociale del Comune (prestazioni, ARP, ecc.).

### **Articolo 6 - Costi per prestazioni di polizia**

<sup>1</sup>Per la copertura dei costi per le prestazioni di polizia derivanti dalla presente convenzione, il Comune di Sorengo versa al Comune di Lugano un'indennità pari al risultato della moltiplicazione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia (art. 3 cpv. 2 RLCPol) per il numero di residenti al 31 dicembre dell'anno che precede quello nel quale le prestazioni vengono effettuate.

<sup>2</sup>Le parti convengono un prezzo annuo pro-capite di CHF 129.--, corrispondente a fr. 240'000.--

<sup>3</sup>L'indennità pro-capite di cui al cpv. 2 è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

<sup>4</sup>I riversamenti effettuati dal Cantone al Comune di Sorengo per prestazioni del Corpo di Polizia della Città di Lugano sull'intero comprensorio giurisdizionale, sono di esclusiva pertinenza del Comune di Lugano e sono stati considerati nella definizione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia di cui al cpv. 2 del presente articolo.

<sup>5</sup>I costi per la formazione continua e specialistica degli agenti di polizia sono a carico esclusivamente del Comune di Lugano, ritenuto che gli stessi sono già stati considerati nell'ambito della definizione del costo pro-capite per prestazioni di polizia.

<sup>6</sup>Salvo diverso accordo con i servizi finanziari della Città, l'indennità per prestazioni di polizia deve essere pagata in una sola volta entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento. È dovuto un interesse di mora del 5% a far tempo dalla scadenza del termine fissato con il primo richiamo, ma al più tardi dalla fine del mese di marzo dello stesso anno.

### **Articolo 7 - Procedure contravvenzionali**

<sup>1</sup>Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Sorengo incassate con la procedura disciplinare, competono al Comune di Sorengo.

<sup>2</sup>Per gli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle procedure contravvenzionali, il Comune di Lugano trattiene un importo forfettario di CHF 15.- per ogni contravvenzione in procedura disciplinare.

<sup>3</sup>Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Sorengo per le quali è prevista l'avvio della sola procedura ordinaria o per le quali è stata avviata la medesima a seguito del mancato pagamento, competono al Comune di Lugano.



<sup>4</sup>Per le contravvenzioni derivanti dall'applicazione della legislazione comunale e delle leggi e regolamenti cantonali la cui applicazione è delegata ai Comuni, il Comando Polizia trasmette il relativo rapporto di denuncia al Municipio di Sorengo.

<sup>4</sup>Il riversamento degli importi di pertinenza del Comune di Sorengo avviene entro il 1° settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Un consuntivo verrà in ogni caso presentato in occasione degli incontri trimestrali (cfr. art. 2 cpv 3)

### **Articolo 8 - Responsabilità civile**

Il Comune di Lugano risponde dei danni causati dal proprio personale che opera sul territorio del Comune di Sorengo, secondo quanto previsto dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

### **Articolo 9 – Entrata in vigore, durata e disdetta**

<sup>1</sup>La presente convenzione entra in vigore alla data convenuta dai Municipi di Lugano e di Sorengo, ritenuta la sua ratifica da parte del Consiglio di Stato, e l'approvazione di analoga convenzione tra i Comuni di Lugano e di Muzzano. Essa avrà una durata di 5 (cinque) anni da quel momento, e si intenderà rinnovata tacitamente per 3 (tre) anni e così di seguito in mancanza di disdetta scritta di una delle parti almeno 1 (un) anno prima della scadenza.

<sup>2</sup>Con la sua entrata in vigore, la presente convenzione annulla e sostituisce quella del 1° novembre 2003 tra il Comune di Sorengo e la Città di Lugano.

<sup>3</sup>Il Comune di Sorengo s'impegna a disdire ogni altra convenzione concernente l'attività di polizia con altri Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

<sup>4</sup> In caso di disdetta della convenzione da parte del Comune di Sorengo e di mancata riassunzione delle unità di personale così ceduto, la Città di Lugano si riserva di sciogliere il rapporto di lavoro con questi ultimi, nel successivo termine legale previsto.

### **Articolo 10 - Contestazioni**

Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione o alle conseguenze della disdetta, che non potesse essere risolta direttamente dalle parti, dovrà essere sottoposta per un ulteriore tentativo di conciliazione e decisione, alla Sezione cantonale degli enti locali (art. 6 cpv.1 RLCPol).

### **Articolo 11 - Modifiche successive**

<sup>1</sup>Con il consenso delle parti e riservata la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, la prima volta però almeno dopo 1 (un) anno dalla sua entrata in vigore.

<sup>2</sup>Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'Allegato 2, Sezione B RLCPol (art. 2 cpv. 3), il Municipio del Comune di Lugano informa per tempo il Municipio del Comune di Sorengo e raccoglie eventuali osservazioni dello stesso.

In questo caso, la presente convenzione verrà adattata di conseguenza.

<sup>3</sup>In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

**Articolo 12 - Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup>Con l'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti di lavoro degli agenti impiegati presso il Comune di Sorengo sono ripresi dal Comune di Lugano alle stesse condizioni salariali applicate loro sino al 31/12/2014. È applicato in seguito il ROD di Lugano.

<sup>2</sup>Per la ripresa dell'auto di servizio attualmente in dotazione a Sorengo, è concesso uno sconto pari al valore Eurotax (acquisto) sul versamento per le prestazioni di polizia del primo anno.

<sup>3</sup>L'equipaggiamento personale completo è concesso senza alcuna particolare retribuzione.

**Articolo 13 – Riserva a nuove disposizioni di legge**

È riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione di legge, di regolamento o di direttiva superiore, applicabile in via vincolante alle prestazioni della presente convenzione. I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse e verranno adattati di conseguenza.

**Articolo 14 - Disposizioni finali**

La presente convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.

**Articolo 15 - Approvazioni**

La presente convenzione viene sottoposta per approvazione ai Consigli Comunali di Lugano e di Sorengo; successivamente essa sarà trasmessa al Consiglio di Stato per la ratifica.

**Per il Comune di Lugano**

\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_

(firma)

**Per il Comune di Sorengo**

\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_

(firma)

*Approvata dal Consiglio Comunale di Lugano il gg.mm.aaaa  
Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Sorengo il gg.mm.aaaa.  
Ratificata dal Consiglio di Stato il gg.mm.aaaa.*